

R.G. n. 353\2025 V.G.



CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione prima civile

La Corte d'Appello composta dai magistrati:

dott.ssa Rossella Milone	Presidente
dott.ssa Beatrice Siccardi	Consigliere
dott.ssa Ernesta Occhiuto	Consigliere rel.

nel reclamo *ex art.* 825 comma terzo c.p.c. iscritto al n. R.G. 353\2025 VG promosso da:

Parte_1

Parte_2

con gli avv.ti Marco Consonni, Francesco Faglia, Emma Gracis, Mazzaglia Giuseppe;

-reclamanti-

contro

Controparte_1

e

Controparte_2

, con gli avv. ti Vincenzo Iuppa e Luigi Taccogna;

-reclamati-

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.4.2025, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Parte_1

Parte_2


on reclamo depositato il 1° aprile 2025 hanno domandato, ai sensi del disposto di cui all'art. 825 comma terzo c.p.c., di *revocare-annullare - dichiarare inefficace* il decreto di esecutività del lodo emesso dal Tribunale di Milano in data 20.3.2025, e hanno insistito per la liquidazione delle spese del procedimento in oggetto.

Si tratta del lodo emesso dal Collegio Arbitrale presso la Camera Arbitrale di Milano in data 22.7.2024, dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 825 c.p.c. dal Tribunale di Milano, a seguito dell'istanza degli odierni reclamati.

*

I reclamanti domandano l'annullamento del suddetto decreto, dichiarativo dell'esecutività del lodo, in quanto concesso in assenza di requisiti costitutivi richiesti dalla legge, sulla base delle seguenti motivazioni.

Lamentano innanzitutto l'omesso deposito da parte dei reclamati della documentazione indicata dall'art. 825 c.p.c., non avendo questi ultimi provveduto a produrre innanzi al Tribunale né gli originali, né le copie conformi del CP_3 e dell'Agreement.



In secondo luogo, eccepiscono la non eseguibilità del lodo in ragione della sua natura costitutiva e dell'assenza di passaggio in giudicato dello stesso.

Secondo il reclamanti il lodo sarebbe quindi stato emesso *contra legem*, in quanto i lodi di natura costitutiva devono considerarsi insuscettibili di deposito e omologazione ai sensi dell'art. 825 c.p.c.

I reclamati, costituiti con memoria depositata il 28.4.2025, hanno insistito per il rigetto del reclamo. Hanno contestato l'addotta assenza dei requisiti formali e sostanziali necessari per la dichiarazione di esecutività del lodo, ritenendoli sussistenti.

Con particolare riferimento alla natura costitutiva del lodo in oggetto hanno osservato che il dispositivo di quest'ultimo è strutturato "*come avente effetto ben prima del passaggio in giudicato, immediatamente per il trasferimento delle partecipazioni ed entro trenta giorni per il pagamento*", e che conseguentemente, preso atto di tale formulazione, a prescindere dunque da ogni valutazione sulla portata e sulla correttezza della stessa, l'unico presupposto che deve essere verificato per il rilascio dell'esecutività è la "regolarità formale" del lodo, che nel caso di specie sussiste.

*

La Corte ritiene che il reclamo sia fondato e che debba essere accolto per le seguenti ragioni.

Occorre rilevare, in modo assorbente rispetto ad ogni ulteriore argomento, che la natura costitutiva del lodo in oggetto è preclusiva dell'eseguibilità dello stesso, ostandovi, al pari di una sentenza contenente una statuizione di analoga natura, l'assenza di passaggio in giudicato.

Infatti, le statuizioni di natura costitutiva, siano esse sentenze o lodi, possono produrre effetto solo dopo il passaggio in giudicato, pertanto, solo dopo tale momento sono suscettibili di esecuzione.

Nel caso di specie, il lodo, dopo aver accertato l'intervenuto recesso dal contratto e disposto il pagamento del saldo del prezzo, ha ordinato, al punto 3 del dispositivo, che "*ai sensi dell'art. 2932 cc dalla data del lodo siano automaticamente eseguiti ed operati i seguenti trasferimenti di quote...*".

Tale statuizione ha natura costitutiva, in quanto contiene l'ordine di trasferimento delle partecipazioni ai sensi dell'art. 2932 c.c., ed è finalizzata a produrre, in tal modo, gli effetti del contratto di compravendita delle partecipazioni che avrebbe dovuto essere concluso tra le parti.

Pertanto, in considerazione della natura costituiva del lodo e in assenza di passaggio in giudicato, circostanza pacifica e documentale (è pendente il giudizio di impugnazione), il lodo non è eseguibile.


Il lodo è stato dunque dichiarato esecutivo in carenza dei requisiti richiesti dalla legge, venendo in considerazione, nel caso di specie, un provvedimento costitutivo non passato in giudicato. Per tale ragione il decreto di esecutività emesso dal Tribunale di Milano in data 20.3.2025 (RG VG n. 3378\2025) deve essere annullato.

*

Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dei reclamati in via solidale e liquidate come da dispositivo, a favore dei reclamanti, in base ai criteri di cui al DM n. 55\2014, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della natura della questione, del valore e dell'attività svolta.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo



1) annulla il decreto di esecutività del lodo, emesso dal Tribunale di Milano in data 20.3.2025 (RG VG n. 3378\2025);
2) condanna *Controparte_1* e *Controparte_2* al pagamento in solido delle spese di lite a favore di *Parte_1* e *Parte_2* [...] liquidate in euro 98,00 per esborsi ed euro 3.329,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%.

SI COMUNICHI

Milano, 30.4.2025

Il consigliere est.
Ernesta Occhiuto

Il Presidente
Rossella Milone

Arbitrato in Italia